

Assicurazione di Tipo misto



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

Prodotto:

INVESTIPOLIZZA BNL Robotics

Contratto multiramo con partecipazione agli utili e Unit Linked (Ramo I e Ramo III)

02/01/2019 - il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del gruppo BNP Paribas. Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Piazza Lina Bo Bardi, 3; 20124; Milano; tel. 02/772241; sito internet: www.bnpparibascardif.it; e-mail: servizioclienti@cardif.com; PEC: cardifspa@pec.cardif.it. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996), iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n° 1.00126.

Il patrimonio netto della Compagnia, relativamente all'anno 2017 (ultimo bilancio approvato), ammonta a 1.018.960.490 Euro, di cui 195.209.975 Euro corrispondono al capitale sociale e 823.750.515 Euro corrispondono al totale delle riserve patrimoniali compreso il risultato di periodo. Al 31 Dicembre 2017 il requisito patrimoniale di solvibilità ammontava a 514.433.000 euro, il requisito patrimoniale minimo a 231.499.000 euro, i fondi propri ammissibili a copertura a 1.076.965.000 euro ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa (SCR), calcolato secondo Solvency II, risulta essere pari a 2,09. Per maggiori informazioni è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.com.

Al contratto si applica la legge italiana



Quali sono le prestazioni?

Prestazione principale

Il contratto prevede le seguenti prestazioni:

- in caso di scadenza, una prestazione così composta:

- una parte rivalutabile collegata ai risultati di una gestione separata
- una parte direttamente collegata al valore delle quote detenute relativamente all'OICR collegato al contratto

- in caso di decesso una prestazione che, oltre ai punti a) e b), assegna una prestazione aggiuntiva alle due precedenti (Bonus caso morte).

Opzioni contrattuali

Al più tardi tre mesi prima della scadenza contrattuale il Beneficiario può chiedere la conversione del valore del contratto in rendita.

Le tipologie di Rendita che si possono richiedere sono:

- Rendita vitalizia: viene pagata fino a che il titolare della rendita è in vita;
- Rendita certa e poi vitalizia: viene pagata in modo certo (sia che il titolare della rendita sia in vita sia che deceda) per 5 o 10 anni e, successivamente, solo fino a che il titolare della rendita è in vita;
- Rendita reversibile: viene pagata fino al decesso del titolare della rendita e, successivamente, è reversibile, totalmente o parzialmente, a favore di una terza persona fino a che questa è in vita.

Non puoi richiedere dei trasferimenti (switch) tra le diverse attività finanziarie collegate al contratto.

Il Regolamento della Gestione separata CAPITALVITA è disponibile sul sito www.bnpparibascardif.it.

Il regolamento degli OICR collegati al contratto sono disponibili al seguente indirizzo internet: www.bnpparibas-am.it.



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|------------------------------|--|
| <p>Rischi esclusi</p> | <p>Le coperture assicurative sono escluse nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tu e l'Assicurato abbiate residenza anagrafica, domicilio abituale, residenza fiscale o sede legale fuori dall'Italia. - tu, l'Assicurato e il Beneficiario designato siate cittadini di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America o facciate parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov); -il Beneficiario da te designato abbia Residenza o sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio; <p>Se sei una persona Giuridica per il Titolare Effettivo non deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America; - avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio; - far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). - intrattenere rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche Residenti in Stati - sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure con Persone Giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate. |
|------------------------------|--|



Ci sono limiti di copertura?


Il bonus caso morte non può superare 75.000,00 euro.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|--|---|
| <p>Cosa fare in caso di evento?</p> | <p>Denuncia:</p> <p>Per ottenere il pagamento a scadenza, il Beneficiario caso vita dovrà inviare una richiesta scritta alla Compagnia allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una fotocopia del documento di identità del Beneficiario caso vita (o dal rappresentante incaricato se il Beneficiario caso vita non è una persona fisica); • il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato. <p>La richiesta di liquidazione dovrà essere firmata dal Beneficiario caso vita e dal Contraente se persona diversa dal Beneficiario caso vita (o dai loro rappresentanti pro tempore se non sono persone fisiche).</p> <p>Per ottenere il pagamento in caso di morte dell'Assicurato il Beneficiario caso morte dovrà inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesta di liquidazione firmata dal Beneficiario caso morte e dal Contraente, se persona diversa dall'Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi nel caso di persone giuridiche); • fotocopia del documento di identità del Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica); • certificato di morte dell'Assicurato. <p>se il Contraente coincide con l'assicurato ed ha lasciato testamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia autenticata o estratto autentico del testamento; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il testamento è l'unico o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve riportare le generalità, l'età e la capacità di agire degli eredi/Beneficiari; <p>se il Contraente coincide con l'Assicurato, non ha lasciato testamento e la designazione dei Beneficiari è generica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento, riportante l'elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d'agire. <p>Prescrizione: L'avente diritto deve inoltrare tempestiva richiesta di liquidazione delle somme assicurate, e comunque entro il termine di Prescrizione di dieci anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda, ossia dalla data di decesso dell'Assicurato (art. 2952 c.c.). In caso di omessa richiesta di liquidazione entro detto termine decennale, il diritto alla liquidazione delle somme assicurate in polizza si prescrive e tali somme sono obbligatoriamente devolute al Fondo appositamente costituito presso il</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| | Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dalla legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| | Erogazione della prestazione: I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista. |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, con particolare riferimento a quelle relative alla residenza, cittadinanza e sede legale rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. |

|  Quando e come devo pagare? | |
|---|--|
| Premio | <p>Puoi pagare i premi alla Compagnia per mezzo di addebito sul conto corrente o tramite un assegno bancario/circolare non trasferibile.</p> <p>Il premio unico iniziale ha un importo minimo pari a 2.000,00 euro. Ciascun versamento aggiuntivo ha un importo minimo pari a 500,00 euro.</p> <p>La somma dei premi versati non può superare i 5 milioni di Euro.</p> <p>Fino all'11 gennaio 2019 puoi versare anche dei premi aggiuntivi.</p> <p>Tale facoltà è esclusa qualora tu e/o l'Assicurato (se persona diversa) abbiate trasferito fuori dal territorio dello Stato italiano la Residenza o sede legale in caso di Persona Giuridica.</p> <p>Alla Proposta ed in occasione del Versamento aggiuntivo, i premi sono ripartiti nei seguenti sottostanti finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% nella gestione separata CAPITALVITA • 70% nel fondo BNP Paribas Robotics Protetto 90 (ISIN: FR0013347101) |
| Rimborso | <p>Entro 20 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di Revoca, la Compagnia restituirà l'intero premio pagato. Il rimborso avverrà sul conto corrente indicato ed a te intestato.</p> <p>Entro 20 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di Recesso, la Compagnia restituirà :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la parte del premio investita nella Gestione separata • il Controvalore delle quote del fondo riconducibile al Contratto, calcolato al secondo giornolavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di Recesso <p>A tale importo viene aggiunta la parte dei costi che la Compagnia, al momento dell'investimento, aveva trattenuto dal premio pagato per coprire le attività di gestione dell'investimento.</p> <p>La Compagnia trattiene invece una parte del premio per coprire le spese amministrative affrontate per la conclusione del contratto. Tali spese sono pari a euro 50.</p> |
| Sconti | Non previsti. |

|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
|---|---|
| Durata | <p>Le coperture assicurative si attivano dal quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il primo premio in conto corrente o a quello di versamento del premio tramite assegno e terminano alla Scadenza, il 14/01/2025.</p> <p>Il contratto termina alla Scadenza o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per richiesta di Recesso o Riscatto totale; • in conseguenza del decesso dell'Assicurato; • a seguito di trasferimento della tua Residenza o sede legale, o di quelle dell'Assicurato, in Paesi terzi ad alto rischio. |
| Sospensione | Non prevista |

|  Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
|--|--|
| Revoca | <p>Puoi cambiare idea circa la volontà di aderire all'assicurazione scrivendo alla Compagnia prima che il contratto sia concluso.</p> <p>La Compagnia restituirà entro 20 giorni l'intero premio versato come indicato al punto "Rimborso" della Sezione "Quando e come devo pagare?"</p> |
| Recesso | <p>Nei trenta giorni successivi alla conclusione del contratto, puoi cambiare idea circa la prosecuzione dell'assicurazione ed esprimere il Recesso scrivendo alla Compagnia.</p> <p>La Compagnia restituirà entro 20 giorni l'importo indicato al punto "Rimborso" della Sezione "Quando e come devo pagare?"</p> |
| Risoluzione | Non prevista |



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che nel medio/lungo periodo siano disposti a sopportare perdite potenziali del capitale investito in linea con le caratteristiche delle soluzioni d'investimento da loro selezionate. Il contratto non prevede limiti di età per tutta la durata dello stesso.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi si rimanda a quanto riportato nel KID.

Costi per il riscatto

Per il Riscatto non sono previsti costi ulteriori rispetto a quanto indicato nel KID.

Costi per l'erogazione della rendita

In caso dell'esercizio dell'opzione in rendita i costi verranno comunicati almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'opzione stessa.

Costi per l'esercizio delle opzioni

Non previsti.

Costi di intermediazione

La Compagnia corrisponde al distributore una commissione pari alla somma di:

- a) 100% dei costi di ingresso
- b) 60% dei costi delle commissioni di gestione sulla Gestione separata (tale percentuale potrà essere ridotta al fine di garantire alla Compagnia una trattenuta di misura minima pari allo 0,43% del rendimento effettivamente realizzato dalla Gestione separata)
- c) 60% dei costi di gestione sugli OICR



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il tasso di Rivalutazione è pari alla differenza tra il tasso di rendimento annuo CAPITALVITA e la commissione annuale di gestione.

Il tasso di rivalutazione può essere **positivo o negativo**. Ciò significa che il Valore del Contratto, nel tempo, può crescere, qualora il tasso di rivalutazione sia positivo o decrescere, qualora esso sia negativo.

Il Rendimento attribuito annualmente non resta definitivamente acquisito e non si consolida nel Contratto.

La Compagnia effettuerà la Rivalutazione il 31/12 di ogni anno ed il tasso di Rivalutazione utilizzato sarà quello calcolato al 30 settembre dell'anno in cui si effettua il calcolo.

Nel caso in cui dovesse essere effettuata una rivalutazione del contratto in corso d'anno (ad esempio nei casi di riscatto totale o di decesso dell'Assicurato) e alla scadenza, il tasso di rivalutazione utilizzato è quello calcolato alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione.

La Rivalutazione si applica alla somma delle seguenti componenti:

- il capitale investito nella Gestione Separata collegata al Contratto, calcolato al 31/12 dell'anno precedente e
- le Parti di capitale investite nel corso dell'anno.

(entrambe eventualmente riproporzionate in caso di riscatti parziali e switch).

Il meccanismo di rivalutazione tiene in considerazione i giorni di effettiva partecipazione al Contratto.

Con riferimento alla parte di premi investita in Gestione Separata CAPITALVITA la Compagnia si impegna a garantire un Rendimento minimo garantito dello 0% annuo in caso di decesso o alla scadenza contrattuale.

Non è prevista alcuna garanzia relativamente alla parte investita in Fondi.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI [X] NO []

Valori di riscatto e riduzione

Puoi chiedere il riscatto totale o parziale della polizza trascorso un mese dalla decorrenza.

È alla "data di riferimento evento", al netto del rateo della commissione annuale di gestione legata agli OICR.

Il valore di riscatto totale è pari alla somma tra:

- le parti di capitale investite nella Gestione separata
- il Controvalore delle Quote del Fondo (al netto del rateo della commissione annuale di gestione)

tutti calcolati al secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della documentazione completa richiesta in caso di riscatto.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

L'importo del riscatto parziale può essere da te indicato, scrivendo alla Compagnia, in numero Quote per la parte investita in Fondi e importo per la parte investita in Gestione Separata. Sul valore di riscatto parziale la Compagnia trattiene il rateo di commissione annuale di gestione degli OICR.

| | |
|----------------------------------|---|
| | Non è prevista riduzione. |
| Richiesta di informazioni | Cardif Vita S.p.A. - Customer Care - Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano Numero 060 060 - Fax 02/30 32 98 62 - e-mail: servizioclienti@cardif.com |

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|--|
| All'IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |

REGIME FISCALE

| | |
|---|---|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | <p>Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.</p> <p>Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. A seguito di trasferimento della tua Residenza fuori dal territorio dello Stato italiano non ti sarà più possibile effettuare Versamenti aggiuntivi sul Contratto.</p> <p>In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contestazioni mosse dalle Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza o sede legale.</p> <p>Al presente contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche.</p> <p>In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito.</p> <p>A tal proposito si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l'applicazione dell'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all'eventuale plusvalenza conseguita; - l'esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell'Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato; - in caso di esercizio dell'opzione in rendita l'applicazione dell'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l'esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione). |
|---|---|

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI CONTRATTUALI – Codice Prodotto OPP9

Art. 1 Oggetto del contratto

“InvestiPolizza BNL Robotics” è la denominazione commerciale della forma assicurativa mista, con Bonus per il caso di decesso collegato all’investimento nel Fondo.

“InvestiPolizza BNL Robotics” è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Multiramo riservato ai Clienti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Le prestazioni assicurative sono direttamente correlate, in parte all’andamento della Gestione separata CAPITALVITA® ed in parte all’andamento della quotazione degli OICR collegati al contratto (di seguito “Fondi”) di cui all’Art. 8, secondo le percentuali di ripartizione definite dalla Compagnia. Le quote di tali Fondi vengono direttamente acquisite da BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia) al fine di finanziare le Prestazioni assicurative stesse e poste a copertura delle riserve tecniche corrispondenti.

La parte destinata alla Gestione separata CAPITALVITA® fruisce di un Adeguamento annuale sulla base del Rendimento annuo della Gestione stessa.

Il contratto prevede l’impegno del Contraente, all’atto della sottoscrizione della Proposta, alla corresponsione di un Premio iniziale mediante addebito su conto corrente aperto presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità. È facoltà del Contraente effettuare versamenti aggiuntivi con le medesime modalità nel periodo di sottoscrizione definito dal 03/09/2018 al 11/01/2019. **Tale facoltà è esclusa qualora il Contraente e/o l’Assicurato (ove sia diverso dal Contraente) trasferiscano fuori dal territorio dello Stato italiano la propria Residenza o la sede legale in caso di Persona Giuridica.**

Il presente contratto scade il 14 gennaio 2025 e l’importo del capitale rimborsato ai Beneficiari caso vita è pari al Capitale in vigore a tale data.

In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la corresponsione ai Beneficiari caso morte designati di un capitale il cui importo è descritto nel dettaglio all’Art. 12.

Trascorso un mese dalla data di decorrenza contrattuale, il Contraente può richiedere il Riscatto totale o parziale della polizza, riscuotendo il capitale maturato.

Prima della Scadenza contrattuale, in caso di Riscatto Totale o parziale non è previsto alcun Rendimento minimo garantito e i rischi degli investimenti in essa effettuati non vengono assunti dalla Compagnia ma restano a carico del Contraente.

Cardif Vita S.p.A., nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un’area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L’area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

Art. 2 Obblighi della Compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.

Art. 3 Conclusione, Decorrenza, Scadenza, Durata contrattuale e cessazione

Il contratto può essere concluso a condizione che:

- il Contraente e l’Assicurato, se diverso dal Contraente, abbiano la propria residenza anagrafica, il domicilio abituale e la residenza fiscale, o sede legale nel caso di Persona Giuridica, in Italia;
- il Contraente, l’Assicurato se diverso dal Contraente e il Beneficiario designato non siano cittadini di stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;

- il Beneficiario designato non abbia Residenza o non abbia la sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- il Contraente, l'Assicurato, se diverso dal Contraente, e il Beneficiario designato non facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Inoltre, per il Titolare Effettivo devono valere le seguenti condizioni:

- non essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- non avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Infine, è esclusa la conclusione del Contratto qualora il Contraente, se Persona Giuridica, intrattenga rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche Residenti in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure con Persone Giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.

Il Contraente, anche per conto dell'Assicurato se diverso dal Contraente medesimo, si obbliga a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dal suo verificarsi, la perdita di uno o più dei requisiti sopraindicati avvenuta nel corso della durata del Contratto.

La Compagnia può risolvere il Contratto ai sensi della Normativa antiriciclaggio nel caso di trasferimento della Residenza o della sede legale in Paesi Terzi ad alto rischio.

In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni irrogate dall'Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza.

Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell'assegno.

Le coperture assicurative del contratto decorrono dal 4° giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il primo premio in conto corrente del Contraente o a quello di versamento del premio tramite assegno (Decorrenza del contratto) e scadono il 14/01/2025 (Scadenza).

La Durata contrattuale coincide con il tempo intercorrente tra la Decorrenza e la Scadenza del contratto.

Il presente contratto si estingue, oltre al caso di Scadenza, a seguito del recesso ai sensi dell'Art. 4, della richiesta di Riscatto totale da parte del Contraente o a seguito del decesso dell'Assicurato o in caso di risoluzione da parte della Compagnia, ai sensi della Normativa antiriciclaggio a seguito di trasferimento della Residenza o della sede legale del Contraente o dell'Assicurato (se diverso dal Contraente) in Paesi terzi ad alto rischio.

Non è previsto alcun limite di età.

Art. 4 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal contratto

Revoca della Proposta di assicurazione

La Proposta del presente contratto può essere revocata ***fino al momento della conclusione del contratto.***

La revoca della Proposta ***deve essere comunicata per iscritto*** dal Contraente alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede a rimborsare il premio corrisposto. Il rimborso avverrà sul conto corrente indicato dal Contraente e a lui intestato.

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso ***entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.***

L'esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del presente contratto.

La volontà di recedere dal contratto ***deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto*** entro il termine di

cui sopra ed avrà efficacia dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- la parte del premio versato destinato alla Gestione separata;
- il controvalore delle quote calcolato al secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di recesso, sia in caso di incremento che in caso di decremento dello stesso alla data di conversione dei premi, aumentato dell'importo dei costi di caricamento trattenuti sulla quota di premio destinato al Fondo; diminuito delle Spese di emissione pari a 50 Euro.

Il rimborso avverrà con riaccredito della suddetta somma sul conto corrente indicato dal Contraente e a lui intestato.

Art. 5 Conversione in quote

Il numero di quote da ascrivere al contratto relativamente al Fondo è determinato dividendo la parte del premio versato ad esso destinato, al netto delle spese e, alla decorrenza, del premio destinato alla copertura per il caso di decesso, per il valore unitario delle quote del Fondo stesso.

La conversione in quote viene effettuata sulla base della quotazione del terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è addebitato il premio sul conto corrente del Contraente o a quello di versamento dell'assegno.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione del terzo giorno non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Art. 6 Capitale in vigore

Il Capitale in vigore ad una certa data è costituito dalla somma tra:

- la somma delle "Parti di capitale" relative alle parti di premio versato destinate alla Gestione separata adeguate fino a tale data secondo quanto previsto dall'Art. 8;
- il controvalore delle quote del Fondo valorizzate a tale data.

L'ammontare di ciascuna "Parte di capitale" è pari all'importo di ciascun premio versato destinato alla Gestione Separata al netto delle spese contrattuali di cui all'Art. 10 eventualmente riproporzionato nel caso di precedenti riscatti parziali.

Il numero delle quote relative al Fondo è quello determinato come indicato ai sensi dell'Art. 5.

Art. 7 Prestazione a Scadenza

A Scadenza la Compagnia corrisponderà al Beneficiario caso vita designato una somma pari a:

- la somma delle "Parti di capitale" relative alle parti di premio versato destinate alla Gestione separata adeguate fino a tale data secondo quanto previsto dall'Art. 8, con un minimo pari alla somma dei premi versati;
- il controvalore delle quote del Fondo valorizzate a tale data.

L'ammontare di ciascuna "Parte di capitale" è pari all'importo di ciascun premio versato destinato alla Gestione separata al netto delle spese contrattuali di cui all'Art. 10 eventualmente riproporzionato nel caso di precedenti riscatti parziali.

Il numero delle quote relative al Fondo è quello determinato come indicato ai sensi dell'Art. 5.

Art. 8 Adeguamento del capitale

La Compagnia riconosce alle "Parti di capitale" destinate alla Gestione separata un Adeguamento annuale delle prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.

L'Adeguamento annuale viene applicato il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di Decorrenza del contratto) e alla data di anticipata risoluzione del contratto.

Misura dell'Adeguamento annuale

Viene attribuita a ciascuna "Parte di capitale" destinata alla Gestione separata un Adeguamento annuo conseguito attraverso la Gestione CAPITALVITA®.

Il tasso di Rendimento finanziario annuo da adottare a tale scopo è pertanto quello calcolato al 30/09, per l'Adeguamento annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di Adeguamento, per l'Adeguamento in corso d'anno.

La misura annuale di Adeguamento è pari alla differenza tra il tasso di Rendimento finanziario annuo CAPITALVITA® e la commissione annuale di gestione definita all'Art. 10.

La misura annuale di Adeguamento può risultare negativa.

Modalità di Adeguamento annuale del capitale

In occasione di ciascuna data di Adeguamento annuale il capitale in vigore a tale data si ottiene adeguando il capitale maturato al 31/12 dell'anno precedente (eventualmente riproporzionato nel caso di riscatti parziali), nella misura annuale di Adeguamento (eventualmente riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall'inizio dell'anno solare nel caso di Adeguamento in corso d'anno).

L'Adeguamento annuale delle prestazioni collegate alla Gestione separata comporta la variazione, a totale carico della Compagnia, della Riserva matematica maturata alla data di Adeguamento.

La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente dell'Adeguamento delle Prestazioni, in occasione di ciascun Adeguamento annuale.

L'Adeguamento, una volta dichiarato e attribuito annualmente, non resta definitivamente acquisito dal Contraente. Il contratto, in relazione alla parte di Premio investita in Gestione separata, non prevede infatti il consolidamento annuale dei rendimenti.

Art. 9 Caratteristiche della Gestione separata e del Fondo collegato al contratto

All'atto della sottoscrizione della Proposta o al momento del versamento del premio aggiuntivo, per le sottoscrizioni e/o i versamenti aggiuntivi effettuati entro il 11/01/2019, le percentuali di allocazione dei premi nei sottostanti finanziari collegati al contratto sono quelle di seguito definite:

- a) 30% nella gestione separata CAPITALVITA®, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento pubblicato sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it;
- b) 70% nel seguente Fondo armonizzato gestito da una società appartenente al gruppo BNP Paribas:

| Denominazione Fondo | Codice ISIN | Commissione annua di gestione massima |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| BNP Paribas Robotics Protetto 90 | FR0013347101 | 0,60% |

Nel caso in cui:

- successivamente alla data di conversione in quote e fino alla data di Scadenza, il Fondo "BNP Paribas Robotics Protetto 90" venga interessato da eventi straordinari che ne implicino la chiusura o
- si verificassero le ipotesi di chiusura anticipata descritte nella Nota informativa

la Compagnia effettuerà uno switch dell'importo corrispondente al controvalore delle quote investite nel Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months identificato con ISIN LU0325598752 e con commissione di gestione massima 0,20% annuo (o comunque verso un fondo a basso profilo di rischio). La Compagnia, al verificarsi di uno dei casi di cui sopra, comunicherà al Contraente il numero delle quote attribuite al Fondo "PARVEST Enhanced Cash 6 Months" (o comunque il fondo a basso profilo di rischio ad esso sostituito).

Qualora si verificasse la chiusura del Fondo "BNP Paribas Robotics Protetto 90" nel periodo di sottoscrizione la Compagnia entro 6 mesi provvederà ad individuare un nuovo fondo avente profilo di rischio/rendimento simile a quello del Fondo inizialmente offerto verso cui il Contraente potrà effettuare uno *switch* gratuito. Negli altri casi di chiusura la Compagnia avrà la facoltà di rendere disponibile un nuovo fondo verso cui il Contraente potrà effettuare uno *switch* gratuito.

Nel caso la Compagnia non riuscisse ad identificare un nuovo Fondo, le attività del contratto rimarranno investite nel Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months" (o comunque verso un fondo a basso profilo di rischio).

Il valore unitario delle quote dei Fondi è determinato, con cadenza giornaliera, dividendone il valore complessivo al netto delle spese per il numero delle relative quote.

Il valore della quota del Fondo "BNP Paribas Robotics Protetto 90" riferito ad un giorno che precede un periodo non lavorativo, tiene conto degli interessi calcolati per tale periodo e riporta la data dell'ultimo giorno non lavorativo del periodo stesso.

Il valore unitario delle quote dei Fondi viene giornalmente pubblicato sul sito www.bnpparibascardif.it.

I prospetti dei Fondi sono comunque disponibili presso la rete di vendita e gli uffici della Compagnia.

Art. 10 Premio e spese contrattuali

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, si impegna a versare il Premio iniziale in unica soluzione, mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità per un importo minimo pari a 2.000,00 Euro.

Il Premio iniziale versato entro la data di Decorrenza concorre alla formazione del Capitale in vigore, al netto del premio per la copertura di Bonus di cui all'Art.12 e di una percentuale di caricamento pari al 2% del premio stesso.

Gli eventuali versamenti aggiuntivi sono ammessi fino al 11/01/2019 per un importo minimo di 500,00 Euro e concorrono al Capitale in vigore al netto di una percentuale di caricamento pari al 2% del premio stesso.

Tale facoltà è esclusa qualora il Contraente e/o l'Assicurato (ove sia diverso dal Contraente) trasferiscano fuori dal territorio dello Stato italiano la propria Residenza o sede legale in caso di Persona Giuridica.

La somma dei premi versati non può superare i 5 milioni di Euro.

La Compagnia matura il diritto ad una commissione annuale di gestione, per l'attività di selezione, strutturazione e monitoraggio del Fondo sottostante pari a 1,60% relativamente al Fondo "BNP Paribas Robotics Protetto 90" e 0,25% relativamente al Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months del controvalore delle quote alla data di calcolo. Tale commissione verrà prelevata trimestralmente (1/1, 1/4, 1/7, 1/10) dal numero di quote detenute.

Alla Compagnia spetta, inoltre, la commissione annuale di gestione pari all'1,40% prelevata dal Rendimento della Gestione separata. Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito nei casi in cui esso sia previsto dal contratto, ossia alla scadenza o nel caso di decesso dell'Assicurato.

Art. 11 Riscatto totale o parziale

Il Contraente può esercitare, trascorso un mese dalla data di Decorrenza del contratto, il diritto di Riscatto totale **mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia.**

Il Riscatto totale della polizza comporta l'estinzione del contratto e, di conseguenza, la Compagnia non sarà più tenuta al versamento di alcuna Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato e alla Scadenza in caso di vita dell'Assicurato.

Il valore di Riscatto totale è pari al Capitale in vigore (così come definito all'Art. 6) alla "Data di riferimento evento" come di seguito definita al netto del rateo della commissione annuale di gestione maturata.

Trascorso un mese dalla Decorrenza del contratto, **il Contraente ha inoltre facoltà di richiedere** il Riscatto parziale.

L'importo del Riscatto parziale, può essere indicato dal Contraente **mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia** in quote e/o importi. Sul valore di riscatto parziale la Compagnia trattiene il rateo di Commissione annuale di gestione.

A seguito di ciascuna operazione di Riscatto parziale le "Parti di capitale" ed il numero di quote vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'importo riscattato ed il valore di Riscatto totale calcolato alla "Data di riferimento evento".

Per Data riferimento evento si intende il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione (anche in formato elettronico) da parte della Compagnia dell'intera documentazione descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione". Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione relativa alla Data riferimento evento non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Art. 12 Decesso dell'Assicurato

Ai Beneficiari caso morte designati spetta, in caso di decesso dell'Assicurato, la liquidazione di un importo che si ottiene sommando i seguenti importi:

- la somma delle "Parti di capitale" relative alle parti di premio versato destinate alla Gestione separata adeguate fino alla "Data di riferimento evento" (come definita all'Art. 11), con un minimo pari alla somma dei premi versati nella Gestione separata;

- il controvalore delle quote del Fondo valorizzate alla Data di riferimento evento;
- il Bonus, il cui importo non può comunque superare 75.000 Euro, determinato moltiplicando la percentuale assegnata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso, riportata nella seguente tabella, e la somma dei premi versati nella componente collegata al Fondo fino all'ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali) ed al netto dei prelievi per il premio della copertura per il caso di decesso:

| Da anni (inclusi) | A anni (inclusi) | Bonus % |
|-------------------|------------------|---------|
| 0 | 69 | 10% |
| 70 | 89 | 0,60% |
| 90 | Oltre | 0,20% |

Il Capitale per il caso di decesso previsto dal presente Contratto è liquidabile dalla Compagnia a seguito di tempestiva **richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte**, nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta **dovrà essere effettuata da ciascun Beneficiario** secondo quanto indicato nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

La liquidazione potrà essere effettuata solamente al pervenimento della documentazione necessaria da parte di tutti gli aventi diritto.

Per la Prestazione aggiuntiva (Bonus), la Compagnia acquisisce alla Decorrenza del contratto e trimestralmente ogni 1/1 – 1/4 – 1/7 – 1/10, dalle quote del Fondo attribuite al Contratto, un importo pari allo 0,10% su base annua della somma dei premi versati nella componente abbinata al Fondo (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali).

Art. 13 Operazioni di trasferimento (o switch)

Il Contraente non ha la facoltà di effettuare operazioni di trasferimento ("switch") tra gli importi investiti nella Gestione separata e nel Fondo collegato al Contratto.

Nel caso in cui si verificasse l'evento di chiusura anticipata del Fondo "BNP Paribas Robotics Protetto 90" o lo stesso venga interessato da eventi straordinari che ne implicino la chiusura, la Compagnia effettuerà uno *switch* automatico dell'importo investito nel Fondo "BNP Paribas Robotics Protetto 90" verso il Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months (o comunque verso un fondo a basso profilo di rischio).

Nell'operazione di switch la Compagnia provvederà a:

- determinare l'importo da trasferire moltiplicando il numero di quote investite nel Fondo da disinvestire, attribuite al contratto, per il valore della quota al secondo giorno lavorativo successivo alla data switch;
- detrarre dall'importo ottenuto l'eventuale rateo di commissione annuale di gestione;
- dividere l'importo così determinato per il valore della quota del nuovo Fondo di destinazione al terzo giorno lavorativo successivo alla data switch così determinando il numero di quote di tale Fondo attribuite al contratto.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) le quotazioni del secondo e/o del terzo giorno non fossero rilevabili, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Successivamente a tale operazione di switch, la Compagnia comunicherà al Contraente il numero delle quote disinvestite e di quelle attribuite nonché i rispettivi valori unitari dei giorni di riferimento dell'operazione effettuata e/o il valore del Capitale in vigore come modificato a seguito dello switch.

Art. 14 Opzioni contrattuali

Entro tre mesi dalla Scadenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere una delle seguenti opzioni:

- opzione da capitale in rendita: prevede la conversione del Capitale in vigore a Scadenza in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: prevede la conversione del Capitale in vigore a Scadenza in una rendita pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino che l'Assicurato è in vita;
- opzione da capitale in rendita reversibile: prevede la conversione del Capitale in vigore a Scadenza in una rendita pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Al fine della quantificazione della rendita verranno utilizzati i coefficienti demografico-finanziari in vigore alla

Scadenza.

Le modalità di calcolo di conversione in rendita verranno indicate al momento della richiesta dell'opzione effettuata per iscritto alla Compagnia.

La Compagnia si impegna ad inviare agli aventi diritto, entro 5 mesi dalla data di Scadenza, una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche nonché, prima dell'esercizio dell'opzione, il Fascicolo informativo del contratto di opzione per il quale l'avente diritto ha manifestato interesse.

Art. 15 Pagamento delle prestazioni

Per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

Verificatosi l'evento o la risoluzione anticipata del Contratto, la Compagnia esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Il pagamento della Prestazione potrà avvenire solo in Euro su un conto corrente intestato all'Avente diritto di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo.

Art. 16 Designazione Beneficiario

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario caso vita, a cui corrispondere la Prestazione prevista alla Scadenza e il Beneficiario caso morte a cui corrispondere la Prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione dei Beneficiari va indicata nella Proposta di assicurazione.

Il Beneficiario:

- non può essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- non deve avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non deve far parte o far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti che non abbiano i requisiti sopraindicati.

Si sottolinea che la designazione nominativa del/dei Beneficiario/i, comprensiva delle complete generalità e dei recapiti dello/degli stesso/i che il Contraente si impegna ad indicare, agevola il processo di liquidazione della prestazione in favore dell'/degli avente/i diritto.

Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La designazione del Beneficiario può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo il decesso del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario caso morte abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di Revoca ed il Beneficiario abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.

In tali casi, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario **devono essere tempestivamente comunicate dal Contraente per iscritto** alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 17 Prestiti

Il presente Contratto assicurativo, data la sua peculiare struttura, non ammette la concessione di prestiti o anticipazioni sulle prestazioni maturande.

Art. 18 Cessione del Contratto

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.

Non è possibile cedere il contratto a un Contraente che:

- non abbia la propria Residenza o la sede legale nel caso di Persona Giuridica in Italia

- sia cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- faccia parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Inoltre, per il Titolare Effettivo devono valere le seguenti condizioni:

- non essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- non avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Infine, è esclusa la cessione del Contratto qualora il Contraente cessionario, se Persona Giuridica, intrattenga rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche Residenti in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure con Persone Giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.

La cessione diventa efficace quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) contenente l'accettazione dell'Assicurato ove diverso dal Contraente.

La Compagnia provvede a comunicare l'avvenuta cessione alle parti.

Art. 19 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.

Il Contratto non può essere dato in pegno a, o le Prestazioni del contratto vincolate a favore di, soggetti che:

- siano cittadini di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- abbiano la Residenza o la sede legale in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Tali atti diventano efficaci quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente.

La Compagnia provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

Art. 20 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 21 Disposizioni in materia di "Scambio Automatico di Informazioni" tra le autorità fiscali (FATCA; AEOI)

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa statunitense F.A.T.C.A., come recepita e attuata in Italia dalla Legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2015 n. 88444, la Compagnia è tenuta a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate, che provvederà alla trasmissione dei dati alle autorità fiscali americane, alcune informazioni relative o collegate al presente contratto di assicurazione, qualora esso sia sottoscritto da soggetti qualificabili quali "U.S. Person" ai sensi della richiamata normativa, nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto medesimo.

La Compagnia è altresì tenuta in ragione di accordi internazionali e di disposizioni dell'Unione Europea in materia di Scambio Automatico di Informazioni, ai quali si è data attuazione con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015 n. 93874, ad analoghi adempimenti di identificazione e trasmissione di informazioni relative al presente contratto di assicurazione, al Contraente e al Beneficiario delle prestazioni nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto, qualora lo stesso sia sottoscritto da un soggetto avente la residenza fiscale in uno dei paesi che, in ragione delle disposizioni soprarichiamate, siano tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni. Anche in questo caso la trasmissione è effettuata all'Agenzia delle Entrate che provvede allo scambio delle informazioni con le autorità competenti dei paesi nei quali il Contraente o il Beneficiario risultino avere la loro residenza fiscale.

A tal fine la Compagnia, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei suoi prodotti assicurativi, acquisirà, prima della conclusione del contratto o al momento della liquidazione della Prestazione, le

informazioni anagrafiche dalle quali possa emergere lo status di "U.S. Person" o la residenza fiscale in uno dei paesi che sia tenuto allo Scambio Automatico di informazioni, rispettivamente del Contraente e del Beneficiario e potrà richiedere la sottoscrizione da parte di questi ultimi di un'autocertificazione. La Compagnia richiederà a coloro che rivestano lo status di US Person la sottoscrizione del Modulo W9 (o di sue successive modifiche).

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia, in forma scritta, tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato, in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, in merito al proprio status di "U.S. Person" o alla propria residenza fiscale in uno dei paesi tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni.

La Compagnia si riserva di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni, anche in forma di nuova autocertificazione, qualora vi siano situazioni di incongruenza, sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione.

Le presenti informazioni sono fornite anche ad integrazione di quanto già indicato nell'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice privacy, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dalla Compagnia ed alle modalità per il cliente per esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano.

Art. 22 Foro Competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza anagrafica o di domicilio elettivo del consumatore.

Art. 23 Privacy

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentino, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

I dati personali raccolti dalla Compagnia sono necessari:

a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:

- Prevenzione delle frodi assicurative;
- Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- Contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

b. Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

La Compagnia utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la gestione dei sinistri assicurativi e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti della Compagnia;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione della Compagnia della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

c. Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia

La Compagnia utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

- prova del pagamento del premio o del contributo;
- prevenzione delle frodi;
- gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;

- elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
- elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario della Compagnia o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
- formazione del personale della Compagnia attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
- personalizzazione dell'offerta della Compagnia dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
 - miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
 - promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato.
 Tale obiettivo può essere raggiunto:
 - segmentando i potenziali e gli attuali clienti della Compagnia;
 - analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che la Compagnia rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web della Compagnia, ecc.);
 - condividendo i dati personali dei Clienti con un'altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è – o diventerà – cliente di un'altra società del Gruppo; e
 - incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che la Compagnia già tratta su di lui (es. la Compagnia potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).
- organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

L'Assicurato ha i seguenti diritti:

- Il diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
- Il diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
- Il diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla **limitazione** del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- Il diritto di **opposizione**: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. **Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di *marketing* diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale *marketing* diretto.**
- Il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito alla Compagnia o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Se l'Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dalla Compagnia, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy").

Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che la Compagnia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le

categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer, responsabile della protezione dei dati di Cardif Vita S.p.A., a mezzo *e-mail* o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer (il "DPO")

data.protection.italy@cardif.com

Piazza Lina Bo Bardi, 3

20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione. In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Per tutti i pagamenti della Compagnia, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla stessa: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata in forma scritta da parte degli aventi diritto.

Al fine di agevolare la presentazione della richiesta di liquidazione e la predisposizione della documentazione a supporto della richiesta stessa, sul sito internet della Compagnia o presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il Contratto sono disponibili:

- Modulo di richiesta di liquidazione per scadenza ed adeguata verifica;
- Modulo di richiesta di liquidazione per riscatto totale e parziale ed adeguata verifica;
- Modulo di richiesta di liquidazione per sinistro ed adeguata verifica;
- Attestazione di status ai fini FATCA e AEOI;
- Elenco dei documenti che devono essere necessariamente forniti a supporto della richiesta

AVVERTENZA: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

La Compagnia si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione qualora la stessa sia necessaria ai fini dell'identificazione degli aventi diritto alla liquidazione.

Scadenza

Per i pagamenti a Scadenza in forma di capitale o rendita (anche in Opzione) sono richiesti i seguenti documenti:

- richiesta di liquidazione firmata dal Beneficiario caso vita e dal Contraente (se persona diversa dal Beneficiario caso vita o dai loro rappresentanti pro tempore se Beneficiario caso vita e/o Contraente non sono persone fisiche);
- fotocopia del documento di identità del Beneficiario caso vita (o dal rappresentante pro tempore se il Beneficiario caso vita non è una persona fisica);
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato.

Riscatto

Nel caso di liquidazione dovuta a Riscatto (totale o parziale), devono essere consegnati:

- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- fotocopia del documento di identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

Decesso dell'Assicurato

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:

- richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi se non corrispondono a persona fisica);
- fotocopia dei documenti di identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);
- certificato di morte dell'Assicurato.
- qualora il Contraente, che sia anche l'assicurato, abbia lasciato testamento:
 - copia autenticata o estratto autentico del testamento;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il testamento è l'unico o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve riportare le generalità, l'età e la capacità di agire degli eredi/Beneficiari;
- qualora il Contraente, che sia anche l'assicurato, non abbia lasciato testamento e la designazione è generica

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento. Riportante l'elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d'agire.

La liquidazione potrà essere effettuata solamente al pervenimento della documentazione necessaria da parte di tutti gli aventi diritto.

Casi particolari

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- a) se l'avente diritto alla Prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Compagnia dovrà ricevere il decreto di autorizzazione del giudice tutelare.
- b) nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la richiesta di liquidazione viene sottoscritta dal creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente o dall'avente diritto alla Prestazione.
- c) nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la richiesta di liquidazione.
- d) nel caso di beneficio irrevocabile ai sensi dell'art.1921 del codice civile, la richiesta di Riscatto (totale o parziale) dovrà essere sottoscritta dal Contraente e firmata per benestare dal Beneficiario.

La Compagnia si riserva di chiedere ogni altra documentazione che risulti necessaria per la liquidazione della Prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari.

La Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma qualora non vengano fornite le informazioni necessarie per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela.

GLOSSARIO

Il presente glossario contiene le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nel Fascicolo Informativo (indicati con l'iniziale maiuscola)

Adeguamento: parte di capitale che viene aggiunto o tolto al capitale maturato l'anno precedente in occasione di ogni 31/12 sulla base del rendimento ottenuto dalla Gestione separata

AEOI (Scambio Automatico di Informazioni): sistema di condivisione di informazioni avente lo scopo di combattere la frode fiscale transfrontaliera e l'evasione fiscale nonché di promuovere il rispetto fiscale internazionale, attraverso la cooperazione degli stati. Lo scambio si fonda su accordi internazionali in base ai quali gli stati aderenti, attraverso le proprie autorità fiscali e con periodicità annuale, si impegnano alla trasmissione reciproca di informazioni finanziarie pertinenti ai fini fiscali, riguardanti i soggetti in essi fiscalmente residenti. Lo scambio avviene secondo uno standard internazionale (CRS) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il sistema di scambio è stato altresì recepito nell'ambito di una direttiva comunitaria che ha così impegnato gli stati appartenenti all'Unione Europea.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; tale figura può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario caso morte: persona fisica o Giuridica designata dal Contraente, che può anche coincidere con il Contraente stesso e che riceve la Prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Bonus per il caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale, importo riconosciuto sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura prefissata nelle Condizioni contrattuali.

Capitale in vigore: importo definito all'art. 6 delle condizioni contrattuali che rappresenta la valorizzazione del contratto.

Capitale per il caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario caso morte.

Commissione di gestione: compensi pagati mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto e per attività esercitate dalla Compagnia. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere sono espresse su base annua.

Compagnia: Società di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Conclusione del contratto: il momento che coincide con le ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell'assegno.

Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario caso morte, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio alla Compagnia.

Controvalore delle quote: prodotto del numero delle quote per il loro valore unitario.

Costi di caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Data di Valorizzazione: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo stesso.

Decorrenza del contratto: momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il Premio pattuito.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.

Età dell'Assicurato: si determina considerando il numero di anni compiuti dall'assicurato alla data di calcolo, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

F.A.T.C.A.: (Foreign Account Tax Compliance Act) normativa statunitense, che mira a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero. L'Italia è tenuta a dare attuazione a tale normativa in forza dell'Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 (ratificato con Legge 18 giugno 2015, n. 95).

Fondo (Comparto): strumento finanziario espresso in quote.

Fondi armonizzati: fondi sottoposti alle direttive comunitarie n. 611/85 e 220/88 recepite nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 83/92. La legge comunitaria prescrive una serie di vincoli sugli investimenti con l'obiettivo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.

Fondo protetto: fondo in cui il gestore persegue una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale. La protezione del capitale investito in quote di fondi protetti non costituisce garanzia di Rendimento o restituzione del capitale investito.

Gestione separata: gestione finanziaria appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi versati dai Contraenti al netto dei costi. Dal Rendimento ottenuto dalla Gestione separata deriva l'Adeguamento da attribuire alle Prestazioni

Gestore: soggetto incaricato alla gestione del Fondo.

Intermediario: Banca Nazionale del Lavoro..

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Liste di restrizione all'operatività nazionale e internazionale: i nominativi delle persone fisiche e/o delle Persone Giuridiche che risultano, tempo per tempo, inseriti nelle liste delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti (OFAC), della Comunità Europea e/o in liste e/o provvedimenti emessi a livello nazionale, nei confronti dei quali non è possibile effettuare alcuna operatività, neppure parzialmente e/o temporaneamente, ovvero sussiste un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Modulo W9: documento predisposto secondo il modello elaborato dall'autorità fiscale statunitense (IRS) con il quale vengono richiesti al cittadino americano l'indicazione del proprio Tax identification number (TIN) ed il rilascio di alcune dichiarazioni relative al proprio status di US Person.

Multiramo: prodotto caratterizzati dalla combinazione delle assicurazioni di ramo I con le assicurazioni di ramo III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 209/05

Normativa antiriciclaggio: il D. Lgs. n. 231/07 dispone a carico dei destinatari l'applicazione delle disposizioni in ragione del rischio di antiriciclaggio con la conseguenza che la Compagnia è, rispettivamente tenuta ad astenersi in determinate fattispecie (cfr. art. 42 astensione anche afferente alla "titolarità effettiva") ovvero nel caso il rapporto o la relazione con il contraente, assicurato, beneficiario non risulti congruo con una ponderata valutazione dei rischi derivante dall'applicazione della "adeguata verifica rafforzata" (art. 25).

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Paesi terzi ad alto rischio: si intende la definizione sub art. 1 lett. bb) di cui al Lgs. n. 231/07 come modificato dal D. Lgs. N. 90/2017, overosia "i Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui Ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva" come tempo per tempo aggiornata.

Parte di capitale: l'importo di ciascun premio versato destinato alla Gestione separata al netto delle spese contrattuali eventualmente riproporzionato in caso di avvenuti riscatti parziali.

Persona Giuridica: persone giuridiche o altre forme associative anche non dotate di personalità giuridica

Premio iniziale: premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione alla Compagnia di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia corrisponde agli aventi diritto al verificarsi dell'evento assicurato.

Proposta: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Rendimento: risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Residenza: la residenza anagrafica, il domicilio abituale e la residenza fiscale.

Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Sanzioni finanziarie/Embarghi: Misure restrittive utilizzate dagli Stati per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse

economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto e in cui è dovuta la Prestazione caso vita qualora non sia avvenuto il decesso dell'Assicurato.

SICAV: Società di investimento a capitale variabile.

Spese di emissione: spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l'emissione del prodotto assicurativo.

Titolare effettivo: Si intende la definizione sub art. 1 lett. pp) di cui al Lgs. n. 231/07 come modificato dal D. Lgs. N. 90/2017: *"la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita"* come tempo per tempo aggiornata;

Valore della quota/azione: il valore unitario della quota di un fondo anche definito Unit Net Asset Value (NAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Versamento successivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento successivo alla data di decorrenza.